

N.9901L Sentenza

Fasc. n. 1377/2011

Cron. n. 5598/12

4517

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### TRIBUNALE DI PESCARA

STUDIO LEGALE

AVV. Attilio Cirone

Patrosinante in Cassaziona
C.so dai Vestini. 82 – 65017 Panne (Pe)

Tol. e Fax Cas.8213264
C.s. CRNT 1521180511 A - FI Transfersor

Il Giudice del Lavoro - Dott. CARMINE MAFFEI

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

#### SENTENZA

nel procedimento CIVILE riservato all'udienza del

#### PROMOSSO

DA

con domicilio eletto in Penne presso l'Avv.to

(Corso dei

), dal quale è rappresentato e difeso con procura a margine del ricorso

#### CONTRO

INAIL

elettivamente domiciliato presso gli Uffici di Avvocatura della sede locale di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv.to in virtù di procura generale alle liti.

OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE.



CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludono come da verbale del

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.5.2011 esponeva che in data 2.3.2011 aveva inoltrato all'INAIL - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale (sindrome pronatoria) contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di impiegato bancario, addetto all'uso di computer e relativo mouse; domanda in relazione alla quale l'Istituto, in esito agli espletati accertamenti strumentali, aveva negato l'indennizzabilità della patologia.

Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata definitivamente respinta, il ricorrente chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell'INAIL a corrispondere in suo favore la rendita o, in subordine, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art.13 D.L.vo n.38/2000. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Ritualmente citato, l'ente convenuto resisteva in giudizio contestando la fondatezza della domanda ed insistendo per la reiezione della stessa.

Così radicatosi il contraddittorio, era espletata una consulenza tecnica d'ufficio.

Quindi, in data odierna ha avuto luogo la discussione ed all'esito la controversia è stata così decisa.









### RAGIONI DELLA DECISIONE

Il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che il ricorrente è affetto da "sindrome probatoria con compressione del nervo mediano all'avambraccio destro da overuse", ed altresi stabilito che l'insorgenza di tale malattia deve ritemensi determinata dai fattori morbigeni cui il medesimo è stato esposto nell'esercizio della sua abituale attività lavorativa.

La infine specificato l'incidenza invalidante della tecnopa-

Finante il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il permette apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esau-

E conseguenze la domanda va accolta, con le conseguenze di legge pre-

La spase del giudizio, pure liquidate in dispositivo, seguono la soc-

P. Q. M.

Casi ta: --ede:

è affetto da sindrome probatoria con compressione del nervo mediano all'avambraccio destro da over-





l'effetto condanna l'INAIL a corrispondergli il relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13 D. L.vo n. 38/2000, con gli interessi come per legge sul credito maturato.

Condanna, inoltre, l'INAIL a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.200,00, di cui € 500,00 per diritti ed € 700,00 per onorario di difesa, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to ; antistatario.

Così deciso in Pescara in data

IL CANCELLIERE C1

(Dr. Carmine MAFFEI)

Depositato in Cancelleria 1) 2.7 APR. 2012

IL CANCELLIERE

Vouerae Pto Zucell.





SENT.	NR.	1

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA Composta dai seguenti magistrati:

dott. RITA SANNITE

Presidente

dott. MARIA LUISA CIANGOLA

Consigliere

dott. SILVIA RITA FABRIZIO

Consigliere

All'udienza del 14 2-1215 ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

Nella causa per controversie in materia di lavoro/previdenza in grado d'appello iscritta al n. 932/12 ruolo generale e promossa con ricorso depositato il 4.2.2012

INAIL	da	
		-appellante-
PALKA TIZIAND	contro	
		-appellato-

Definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di PESCARA in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 2 to 1 2 così decide nel contraddittorio delle parti:

Repriese l'oppelie, considere et mintons Mills considere l'oppelier et mintons Mills spession de production de l'april lois de E 1880,00 pr comprien le l'others. 11 fresolute

Pile Amark

